

(N. 1755)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 20 giugno 1951 (V. Stampato N. 1844)*

**d'iniziativa del Deputato FABRIANI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 28 GIUGNO 1951

Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) a concedere alloggi disponibili in compenso delle nuove costruzioni previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 984, è disposta dalla Presidenza dell'I.N.C.I.S. su richiesta dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici.

In base a tale richiesta la Presidenza dell'I.N.C.I.S. assegna al personale dei Ministeri predetti alloggi costruiti ai sensi della legge richiamata nel comma precedente, ovvero alloggi comunque disponibili nei propri fabbricati, da compensare, avuto riguardo alla loro superficie e caratteristiche, con altri alloggi costruiti ai sensi della legge medesima, dei quali l'Istituto assume la normale gestione.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**